

Provincia di Biella

Subentro parziale con rinnovo e variante non sostanziale a concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda, mediante singolo pozzo ad uso Civile, in Comune di Castelletto Cervo, assentiti alla Società "B.F. S.r.l." con D.D. n. 138 del 30.01.2024. PRAT. CASTELLETTO CERVO2 TER

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 138 del 30.01.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la ditta B.F. S.r.l., con sede legale in Via Castelletto Cervo 7 - 13836 Cossato (BI) (C.F. 02137800021) e di riconoscere la titolarità della nuova utenza d'acqua pubblica classificata con il fascicolo provinciale CASTELLETTO CERVO2 TER;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i, sottoscritto il 05.12.2023 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 22 del "Regolamento", il subentro con rinnovo e variante non sostanziale della concessione d'uso d'acqua pubblica tramite un pozzo esistente in falda profonda, identificato col codice R.O.C. BI-P-0241, per un prelievo avente una portata massima di 16 l/s massimi - 0,79 l/s medi, per un volume complessivo annuo di 25.000 metri cubi d'acqua pubblica – in Comune di Castelletto Cervo, Foglio 15 - mapp. 545 (ex 33) ad uso "Civile";
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è: GWB-P1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
 - all'art. 3, che la derivazione può essere esercitata in modo continuo e costante, dal 1° gennaio al 31 dicembre, entro i limiti e le condizioni stabilite dal disciplinare, per ciascun anno del periodo di validità della concessione;
 - all'art. 4 le caratteristiche del pozzo, tra cui una profondità di mt. 100 da piano campagna;
 - all'art. 7 che la concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica, previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti, oggi indicate come quantitativamente insufficienti.
 - all'art. 11 che la durata della concessione è di 30 anni, a partire dalla data del 28.07.2023, giorno successivo alla scadenza del precedente atto di concessione assentito con D.D. n° 2.363/2008, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del "Regolamento" (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.305 di Rep. del 05 dicembre 2023

Art. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla derivazione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze emesse dal Sindaco del Comune di Castelletto Cervo.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dario ORFEI